


Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

COMPLIANCE

NEWSLETTER / FEBBRAIO 2019



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

NORMATIVA

1.1.....	4
Convertito in legge il c.d. decreto semplificazioni: soppresso il SISTRI	
1.2.....	4
D.Lgs. 231/2001: al Senato la proposta per l'inserimento delle frodi sportive tra i reati presupposto	

PRASSI

2.1.....	6
Trasferimento dei dati personali: nota dell' <i>European Data Protection Board</i> per il caso di <i>Hard Brexit</i>	
2.2.....	6
Autorità Francese Anticorruzione: pubblicate nuove Linee Guida per l'applicazione della <i>Loi Sapin II</i>	
2.3.....	7
CNDCEC: pubblicate sul sito le Linee Guida sui Modelli 231	
2.4.....	7
CNDCEC: pubblicato il nuovo Codice Etico dei revisori degli enti locali	
2.5.....	7
<i>European Data Protection Board</i> : Linee Guida sui Codici di Condotta e sugli organismi di monitoraggio	
2.6.....	8
AODV: Organismo di Vigilanza e Aspetti <i>Privacy</i>	



GIURISPRUDENZA

3.1	9
Autoriciclaggio: precisazioni della Cassazione sui trasferimenti infragruppo	
3.2	9
Frode nell'esercizio del commercio: quantificazione del profitto	

NORMATIVA

1.1

Convertito in legge il c.d. decreto semplificazioni: soppresso il SISTRI

Lo scorso 27 febbraio è entrata in vigore la legge n. 12/2019 che ha convertito in legge il d.l. n. 135/2018, "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*" (c.d. decreto semplificazioni).

Tra le novità in materia di *compliance*, la definitiva soppressione del c.d. SISTRI ("*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*"). Al suo posto è stato istituito il "*Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*".

Al nuovo registro, che sarà gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, saranno tenute a iscriversi le imprese che:

- effettuano il trattamento dei rifiuti;
- producono rifiuti pericolosi;
- raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.

Previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dell'obbligo di iscrizione o di mancato o parziale versamento del contributo.

In attesa della piena operatività del nuovo registro, restano in vigore gli adempimenti previsti dal SISTRI.

1.2

D.Lgs. 231/2001: al Senato la proposta per l'inserimento delle frodi sportive tra i reati presupposto

È attualmente allo studio del Senato il disegno di legge n. 337 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*".

Il d.d.l. presentato dal Governo presenta rilevanti novità in materia di D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'art. 5, rubricato "*Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" prevede l'inserimento



NORMATIVA

nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo articolo 25-*quaterdecies* (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

Verrebbero così inseriti nell'elenco dei reati presupposto anche i reati di frodi sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa di cui agli articoli 1 e 4 della legge n. 401/1989.

Previste sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote nel caso di commissione di tali reati, nonché la possibile applicazione di sanzioni interdittive.

PRASSI

2.1

Trasferimento dei dati personali: nota dell'European Data Protection Board per il caso di Hard Brexit

Lo scorso 12 febbraio il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha emesso una nota informativa nella quale ha preso posizione in merito al trasferimento di dati personali in caso di "no-deal Brexit" ("*Information note on data transfers under the GDPR in the event of a no-deal Brexit*").

La nota, destinata alle aziende e alle autorità pubbliche, ha chiarito che, in assenza di un accordo raggiunto entro la mezzanotte del 30 marzo 2019, il Regno Unito diventerà un Paese terzo. Pertanto, il trasferimento dati dovrà basarsi su uno degli strumenti previsti dal GDPR per il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi, ossia:

- clausole-tipo di protezione dei dati,
- clausole di protezione dei dati ad hoc,
- norme vincolanti d'impresa,
- codici di condotta e meccanismi di certificazione,
- strumenti specifici di trasferimento a disposizione delle autorità pubbliche.

A tal riguardo si segnala che, in assenza di clausole-tipo di protezione dei dati o di altre garanzie adeguate, sono fatte salve le deroghe di cui all'art. 49 del GDPR.

Per ciò che attiene, invece, i trasferimenti di dati dal Regno Unito verso lo SEE, al momento, il Governo britannico ha deciso di mantenere invariate l'attuale situazione e, quindi, di prevedere la libera circolazione dei dati personali.

2.2

Autorità Francese Anticorruzione: pubblicate nuove Linee Guida per l'applicazione della Loi Sapin II

Lo scorso 4 febbraio l'Agence française anticorruption (AFA) ha pubblicato le nuove Linee Guida per l'Applicazione della *Loi Sapin II*, la legge francese in materia di *compliance* anticorruzione.

Il documento si indirizza in particolare alla funzione *compliance* anticorruzione.

Vengono dettate alcune indicazioni in merito al posizionamento del responsabile della prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione aziendale.

Vengono inoltre chiarite quali siano le responsabilità del responsabile della prevenzione nell'ambito

dell'implementazione delle misure obbligatorie in materia di *compliance* prescritte dall'art. 17 della Loi *Sapin II*.

2.3

CNDCEC: pubblicate sul sito le Linee Guida sui Modelli 231

Il 19 febbraio 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la versione definitiva dei *"Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231"*.

Il documento si propone di individuare dei principi di alto livello per la predisposizione dei Modelli 231 e per lo svolgimento del ruolo demandato all'Organismo di Vigilanza.

Il CNDCEC ha inoltre avanzato anche proposte di modifiche alla normativa vigente. In particolare, si è proposto di rivedere il procedimento di accertamento giudiziale dell'illecito e di inserire meccanismi premiali che possano fungere da incentivo alla redazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione.

2.4

CNDCEC: pubblicato il nuovo Codice Etico dei revisori degli enti locali

Lo scorso 22 febbraio il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la versione aggiornata dei *"Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali"*.

Il Codice si compone di dodici documenti e fornisce importanti indicazioni in merito a composizione, funzionamento e funzione dell'organo di revisione, nonché alla regolarità dei controlli da questo effettuati. L'intervento intende fornire spunti per garantire i vincoli di trasparenza all'interno degli enti pubblici e delle società partecipate.

2.5

European Data Protection Board: Linee Guida sui Codici di Condotta e sugli organismi di monitoraggio

Lo scorso 12 febbraio l'*European Data Protection Board* ha pubblicato le Linee Guida n.1/2019 relative ai Codici di Condotta e agli organismi di monitoraggio previsti dal GDPR.

In tale documento sono stati meglio precisati la natura dei codici di condotta, la loro funzione e i criteri per approvare i suddetti codici.

I codici in questione costituiscono strumenti volontari di “*accountability*” che delineano regole specifiche per categorie di titolari dei trattamenti e responsabili dei trattamenti.

Sono stati inoltre precisati i meccanismi di accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici.

A partire dal 19 febbraio e fino al 2 aprile le Linee Guida sono messe in consultazione pubblica e sarà possibile esprimere commenti a riguardo.

2.6

AODV: Organismo di Vigilanza e Aspetti *Privacy*

Il 25 febbraio scorso l'Associazione dei Componenti degli Organismi di vigilanza ha pubblicato una bozza intitolata “*Sulla qualificazione soggettiva dell'Organismo di Vigilanza*”. Nel documento, l'AODV prende posizione sul dibattito incentrato sul ruolo dell'Organismo di Vigilanza ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali. Con l'entrata in vigore del Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali (GDPR), in particolare, si era discusso in merito alla possibilità di qualificare l'OdV come titolare del trattamento o come responsabile del trattamento. La questione assume rilievo dal momento che, come noto, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere, in funzione del proprio compito, attività di trattamento dei dati personali: infatti all'OdV giungono dati provenienti dai flussi informativi e dai risultati delle attività di controllo e di vigilanza oltre che da eventuali segnalazioni di condotte illecite.

L'AODV ha compiuto un'attenta disamina delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e in materia di protezione dei dati personali, giungendo alla conclusione che l'OdV non possa essere assimilato a nessuna delle due figure previste dal GDPR.

L'OdV, infatti, seppur dotato di requisiti di autonomia e indipendenza, è da considerarsi comunque come “*parte dell'impresa*”. Pertanto, è da ritenere che “*l'inquadramento soggettivo dell'Organismo di Vigilanza ai fini dell'osservanza delle norme relative alla protezione dei dati sia assorbito da quello della società vigilata della quale, appunto, l'OdV è “parte”*”.

GIURISPRUDENZA

3.1

Autoriciclaggio: precisazioni della Cassazione sui trasferimenti infragruppo

Lo scorso 5 febbraio la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 5719/2019 con la quale si è pronunciata in materia di autoriciclaggio nei rapporti infragruppo.

La sentenza fornisce interessanti spunti da tener presente anche ai fini della *compliance* 231. Come noto, infatti, il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p. costituisce uno dei reati presupposto ai sensi dell'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Nel caso di specie, all'indagato, un *manager* del settore sanitario, erano stati contestati i reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio per aver distratto da alcune società controllate somme di denaro poi confluite nel conto corrente della capogruppo.

Successivamente tali somme erano state reimpiegate, tra l'altro, per coprire assegni a garanzia di finanziamenti e per il pagamento di ratei di mutuo.

Proponendo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale delle Libertà di Reggio Calabria, la difesa del manager aveva sostenuto la tesi che in realtà detti trasferimenti costituissero una semplice distrazione di attivi e non invece un reimpiego punibile come autoriciclaggio.

La Corte di Cassazione ha invece affermato che *"una volta che la fattispecie criminosa di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. sia integrata in tutti i suoi requisiti, l'agente è sanzionabile penalmente essendo del tutto indifferente che alla fine delle operazioni di autoriciclaggio, egli abbia "meramente" utilizzato o goduto personalmente dei suddetti beni a titolo personale"*.

Pertanto, proseguono i giudici, *"è ravvisabile il delitto di autoriciclaggio, e non un post factum non punibile, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi operato dal soggetto autore del delitto presupposto successivo a precedenti versamenti, ivi compreso il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito, essendo il delitto in parola a forma libera"*.

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso.

3.2

Frode nell'esercizio del commercio: quantificazione del profitto

Il 31 gennaio scorso la Corte di Cassazione - III Sez. Penale ha depositato la sentenza n. 4885/2019.

Con tale sentenza la Corte si è pronunciata in materia di frode nell'esercizio del commercio, affermando un importante principio in materia di quantificazione del profitto rilevante ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa del reato presupposto di cui all'art. 515 c.p..

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano disposto nei confronti di una s.r.l., indagata per truffa nell'esercizio del commercio, il sequestro preventivo del profitto conseguito. A tal fine avevano quantificato il profitto nella differenza tra i ricavi e il costo degli acquisti della materia prima, senza invece detrarre anche i costi sostenuti per rendere commerciabile la materia prima.

Il ricorrente, agendo nella qualità di legale rappresentante della s.r.l., aveva contestato la quantificazione del profitto compiuta dai giudici di merito.

La Corte ha chiarito che *"nella determinazione del profitto del reato – inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito ed a questo strettamente pertinenti – non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico"*. Pertanto *"non sono scomputabili dal profitto del reato (...) le attività, pur intrinsecamente lecite, preordinate alla realizzazione della fattispecie criminosa"*.

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso.

COMPLIANCE NEWSLETTER | FEBBRAIO 2019^e

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 28 FEBBRAIO 2019.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM